

COMUNE DI ORTUCCHIO

PROVINCIA DELL'AQUILA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 Del 09-04-18

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020.

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di aprile alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------|---|
| FAVORITI RAFFAELE | P | DI GENOVA FERNANDO | P |
| FAVORITI MAURO | P | PETRUCCI ANNUNZIATA | P |
| TAGLIERI GUIDO | P | D'Aulerio Federico | A |
| Martellone Franco | P | D'Agostino Mario | P |
| DE BENEDICTIS ROBERTO | P | PIGNANACCI GUIDO | A |
| GARGALE BERARDINO | P | | |

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza la Signora PETRUCCI ANNUNZIATA in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Attili Dr. Giampiero che ne cura la verbalizzazione.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile S

Il Presidente del Consiglio

Dà lettura di ampi stralci della proposta di deliberazione.

Dà quindi la parola ai consiglieri per la discussione, come di seguito riportato:

Sindaco: presenta al Consiglio i referenti, presenti in aula, della società che ha fornito supporto tecnico-amministrativo alla Ragioneria per la redazione del presente bilancio; ricorda che rispetto allo scorso anno le spese correnti sono state ridotte di circa 450 mila euro, aggiungendo che prosegue lo sforzo del Comune per ridurre nel tempo le spese, soprattutto quelle legali;

Di Genova: chiede di congelare la previsione di spesa relativa al cap. 138 di bilancio, per ridiscutere le spese legali, al fine di risparmiare somme importanti; afferma che i soldi non ci sono e che occorre risparmiare; dichiara che se non viene accolta la sua proposta voterà contro il bilancio;

Favoriti Mauro: afferma di aver predisposto un emendamento per ridurre queste spese ma che per errore lo ha presentato tardivamente; fa presente che la delibera relativa alle tariffe della mensa scolastica indica erroneamente la sua presenza, mentre invece lui era assente a quella seduta;

COMUNE DI ORTUCCHIO

PROVINCIA DELL'AQUILA

D'Agostino: chiede di intervenire su questo tema, relativo alla deliberazione sulle tariffe della mensa scolastica, e di avere chiarimenti in merito a quanto affermato dal consigliere Favoriti Mauro;

Sindaco: invita a rispettare l'ordine del giorno;

D'Agostino: richiama l'art. 18 dello Statuto, il quale consente ai consiglieri di intervenire su ogni materia, anche fuori dall'ordine del giorno;

Favoriti Mauro: riconosce che gli uffici hanno lavorato molto in questo ultimo periodo per il bilancio, per cui qualche errore può essere stato commesso, aggiungendo che, tra l'altro, qualche problema il bilancio lo ha avuto, tanto che si è dovuto ricorrere a degli esperti esterni che però costano molto; afferma, ancora, che si è passati da una amministrazione alla buona, quasi medievale, a una amministrazione sui numeri, e questo ha dato qualche problema; sostiene che ci sono state spese legali molto elevate, magari derivanti da anni precedenti; aggiunge che sono state fatte anche transazioni che hanno gravato sulle casse comunali; dichiara che non si possono aumentare le tariffe per i buoni pasti, e poi sostenere spese legali così alte; richiamata, a titolo di esempio, una recente citazione per un incidente mortale che è occorso nei pressi di Telespazio, affermando che di fronte a spese che potevano essere contenute entro l'importo di 5 mila euro, sono state impegnate somme per quasi 40 mila e aggiunge che, trattandosi di una citazione che coinvolge più enti, il valore della causa a carico del Comune era stimabile intorno ai 500 mila euro, e quindi la spesa impegnata per l'avvocato poteva essere minore, che, inoltre, ci si poteva rivolgere anche alla compagnia assicurativa del Comune e ai suoi legali. E che si potevano pure chiedere più preventivi per ridurre l'impegno di spesa; afferma, inoltre, che questo Comune è costretto a ricorrere all'anticipazione di cassa per l'intero anno, ragione in più per cui il Comune avrebbe dovuto contenere molto le spese; conclude affermando che la situazione debitoria del Comune andrebbe affrontata con maggiore rigore;

Sindaco: ricorda che l'assicurazione copre solo fino a un milione di euro, mentre la citazione ne prevede due, per cui era necessario per il Comune ricorrere a un proprio legale; ricorda che la nuova Amministrazione ha trovato una situazione complessa, per cui occorre stare attenti alle spese nuove e diluire nel tempo i pagamenti delle spese già impegnate; fa presente che con l'aumento proposto per i buoni pasto il Comune arriva a coprire appena il 50% della relativa spesa; afferma che questa Amministrazione sta cercando di rientrare dai debiti pregressi, e di limitare le nuove spese;

Favoriti Mauro: afferma che proprio per queste ragioni un incarico legale di quell'importo il Comune non può permetterselo;

Sindaco: dichiara che la spesa è legittima;

D'Agostino: contesta la dichiarazione del consigliere Di Genova, secondo la quale se il Comune non paga i debiti i creditori non possono farci niente, affermando che si tratta di una affermazione errata; sostiene che la maggior parte delle cose dette dal consigliere Favoriti Mauro sono condivisibili, ma non tutte, affermando che la percentuale di responsabilità del Comune nel sinistro non può essere predeterminata matematicamente, perché magari viene tutta imputata al Comune; contesta, poi, la dichiarazione del Sindaco quanto fa riferimento al subentro della nuova Amministrazione, ricordando che prima c'era comunque lui, in quanto vicesindaco della precedente Amministrazione; esibisce, poi, copia del bilancio dello scorso anno, e ricorda che al momento della sua approvazione contestò il fatto che il Comune faceva cassa con i buoni pasto spendendo meno di quanto riscuoteva, mentre ora la tariffa aumenta;

Referente della società di supporto, su invito del Sindaco: precisa che non si possono confrontare meccanicamente i capitoli di uscita e di entrata, perché nel capitolo di uscita possono essere previste più spese, oppure spese della stessa natura relative agli anni precedenti, aggiungendo

COMUNE DI ORTUCCHIO

PROVINCIA DELL'AQUILA

che l'atto da consultare per verificare tale situazione è quello relativo al tasso di copertura dei servizi a domanda individuale;

Sindaco: ribadisce che con l'aumento delle tariffe dei buoni pasto si copre solo il 50% della relativa spesa, aggiungendo che la mensa è un lusso che il Comune non può coprire interamente; contesta quindi il consigliere D'Agostino che tenta di intervenire nuovamente, affermando che detto consigliere ha già fatto tre interventi;

D'Agostino: afferma che si stanno violando le più elementari regole di funzionamento del Consiglio comunale; sostiene che mentre si sta consumando uno psicodramma nella maggioranza si contestano gli interventi di un consigliere di minoranza; afferma, quindi, che si ottiene il pareggio utilizzando l'avanzo di amministrazione;

referente della società di supporto, su invito del Sindaco: precisa che quello che viene applicato al bilancio è il solo avanzo di amministrazione vincolato, mentre l'avanzo libero non è stato applicato;

D'Agostino: fatto presente che nel bilancio è previsto anche un nuovo mutuo per 120 mila euro, chiede di sapere per cosa verrà speso;

Sindaco: risponde affermando che la maggioranza lo farà sapere a tempo debito;

D'Agostino: osserva che il Comune ha tanti debiti, e accende nuovi mutui senza sapere nemmeno che uno se ne farà; chiede, inoltre, di sapere quale dichiarazione di voto hanno reso i consiglieri Favoriti Mauro e Di Genova;

Favoriti Mauro: annuncia il suo voto contrario al bilancio a causa del mancato stralcio del capitolo delle spese legali nonché dell'importo della specifica parcella di cui si è discusso in aula;

Di Genova: propone di portare al prossimo Consiglio le tariffe tabellari degli incarichi legali; chiede quindi il rinvio della delibera di approvazione del bilancio ad un'altra seduta del Consiglio;

Sindaco: dichiara che si vota adesso, chiedendo a chi è favorevole di votarlo e a chi è contrario di non votarlo;

D'Agostino: osserva che la maggioranza dei consiglieri necessaria per deliberare c'è, aggiungendo che se il bilancio non passa si vedrà;

Sindaco: insiste nel sostenere che si vota adesso;

Di Genova: insiste sulla necessità di definire un tariffario delle prestazioni legali;

referente della società di supporto, su invito del Sindaco: precisa che tale eventuale tariffario potrà valere per il futuro, e non per gli incarichi pregressi;

Di Genova: afferma che già due settimane fa aveva affrontato il tema con il segretario comunale, con il quale era stato prospettato di diluire nel tempo l'impegno di spesa già assunto, aggiungendo che però l'avvocato non è stato chiamato;

D'Agostino: invita a fare attenzione a non generare debiti fuori bilancio che comportino maggiori spese a carico del Comune e possibili responsabilità degli amministratori che li hanno causati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

COMUNE DI ORTUCCHIO

PROVINCIA DELL'AQUILA

Richiamato il Decreto 9 febbraio 2018 del Ministero dell'Interno che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli Enti Locali al 31 marzo 2018;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Preso atto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come "*armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili*";
- il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
 - a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
 - b) potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
 - c) potevano rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-*bis*, comma 4);
 - d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Tenuto conto che dal 2016 ha avuto pieno avvio la riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l'obbligo al 2017;

Richiamata la propria deliberazione n. 18 in data 23/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, nell'approvare il bilancio di previsione 2016-2018, è stato prorogata al 2017 l'applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato;

Visto inoltre l'articolo 10 del d.lgs. n. 118/2011, in base al quale "*Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale*";

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti "*adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria*";

Viste le istruzioni pubblicate sul sito web www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ da Arconet ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23*

COMUNE DI ORTUCCHIO

PROVINCIA DELL'AQUILA

giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016, in cui viene precisato, che "Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)";

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 38 in data 21/03/2018, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2018-2020 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 39 in data 21/03/2018, immediatamente eseguibile, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- la nota integrativa al bilancio;
- la relazione del revisore dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 09/04/2018, relativa all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 09/04/2018, relativa all'approvazione delle tariffe della TARI, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 09/04/2018, relativa all'approvazione delle aliquote della TASI, il tributo sui servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 09/04/2018, con cui è stata approvata l'aliquota per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, di cui al d.lgs. n. 360/1998, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 27/02/2018, relativa all'approvazione delle aliquote e tariffe;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 27/02/2018, relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;

COMUNE DI ORTUCCHIO

PROVINCIA DELL'AQUILA

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 21/03/2018 inerente la destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni;
- il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 27/02/2018 di adozione del programma per l'affidamento degli incarichi di studio, consulenza e collaborazione, da approvarsi da parte del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

Vista la Legge n. 243/2012, come modificata dalla Legge n. 164/2016, che disciplinamgli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione;
- per gli anni 2017/2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito;
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

- a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:
- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
 - divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
 - spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
 - divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
 - spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
- b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
- c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.l. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

COMUNE DI ORTUCCHIO

PROVINCIA DELL'AQUILA

d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Visto il prospetto allegato con il quale sono stati:

- individuati i limiti di spesa per l'anno 2018;
- rideterminati i limiti di spesa per l'anno 2017 alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 al fine di conseguire i medesimi obiettivi di spesa prefissati riallocando le risorse tra i diversi ambiti di spesa;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Vista, ancora, la deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 31.03.2017, con la quale è stato adottato il Piano triennale del fabbisogno del personale, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000;

Viste, altresì:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 21/03/2018 con la quale è stato adottato il Programma delle opere pubbliche 2018/2020 e l'elenco annuale 2018;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 21/03/2018 con la quale è stato adottato il Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018/2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 21/03/2018 con la quale è stato adottato il Documento Unico di Programmazione aggiornato 2018/2020 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

Vista, infine, la deliberazione di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione aggiornato 2018-2020, unitamente al Programma delle opere pubbliche 2018-2020 e l'elenco annuale 2018 e al Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018-2020;

COMUNE DI ORTUCCHIO

PROVINCIA DELL'AQUILA

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnico-contabile;

Con voti favorevoli 5, contrari 3 (Favoriti Mauro, Gargale, Di Genova) e astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge da 8 consiglieri presenti, compreso il Sindaco, non avendo partecipato al voto il consigliere D'Agostino;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

4. di prorogare al 2018, se e in quanto consentito dalla legge, l'applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale e al 2018 del bilancio consolidato;

5. di fissare, in relazione all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008), nel 0% delle spese di personale come risultante dal conto annuale del personale anno 2012, pari a € ZERO, il limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2017, dando atto che dal suddetto limite sono escluse le spese per:

- incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
- incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08*);

6. di approvare contestualmente il programma per il conferimento degli incarichi di studio, consulenza e collaborazione esterna per l'anno 2018, dando atto e precisando:

- che non si prevede il conferimento di nuovi incarichi nell'anno 2018;
- che non esistono rapporto di collaborazione già formalizzati;
- che l'Ente si riserva l'adozione di successivo ed ulteriore atto in presenza di sopravvenute ed eccezionali esigenze di tipo istituzionale non riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso il Comune.

COMUNE DI ORTUCCHIO

PROVINCIA DELL'AQUILA

7. di inviare la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

8. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

9. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della Pubblica Amministrazione (BDAP), ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.

Quindi,

Il Consiglio Comunale

Ritenuta l'urgenza del provvedere;

Con voti favorevoli 5, contrari 3 (Favoriti Mauro, Gargale, Di Genova) e astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge da 8 consiglieri presenti, compreso il Sindaco, non avendo partecipato al voto il consigliere D'Agostino;

delibera

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

////////////////////////////////////

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile
LA RESPONSABILE DEI SERVIZI
F.to Rag. Domenica PETRUCCI

COMUNE DI ORTUCCHIO

PROVINCIA DELL'AQUILA

IL PRESIDENTE
PETRUCCI ANNUNZIATA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Attili Dr. Giampiero

Prot. n.

ORTUCCHIO, li 24-04-2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata sul sito Web del Comune per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Attili Dr. Giampiero

ESECUTIVITÀ

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

ORTUCCHIO, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Attili Dr. Giampiero